



25 APRILE 2009

LIBERIAMO L'INFORMAZIONE

A PARMA E' VIETATO VOLANTINARE?...



COMUNE DI PARMA
Servizio Entrate

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA
E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

MODALITA' PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE

Approvato con atto di C.C. 323/102 del 27/11/2001

- modificato con atto di C.C. n. 122/22 del 09/04/2002;
- modificato con atto di C.C. n. 156/17 del 15/07/2002;
- modificato con atto di C.C. n. 154/58 del 30/06/2003;
- modificato con atto di C.C. n. 014/65 del 02/02/2004;
- modificato con atto di C.C. n. 139/64 del 28/07/2004;
- modificato con atto di C.C. n. 219/54 del 03.11.2005;
- modificato con atto di C.C. n. 90/15 dell'11.04.2007.

Quanti sono a conoscenza del fatto che a Parma è **VIETATO VOLANTINARE?**

Eppure una **palese violazione** della libertà dell'individuo e violazione della libertà di espressione è stata stabilita dal Comune con un **regolamento** in vigore dal 2001.

Lo strafalcione è **associare la pubblicità commerciale** con la comunicazione e la **libera informazione**, diritto tutelato dalla nostra Costituzione.

CHIEDIAMO AL SINDACO DI CANCELLARE

da questo regolamento le parole:

propaganda, informazione e comunicazione.

La parola pubblicità va affiancata con la parola commerciale (sempre).

ART. 51 – Forme e mezzi di informazione, comunicazione e pubblicità vietati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 507/93, è **vietato** nelle aree, luoghi pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, attivare, porre in essere od utilizzare **mezzi o strumenti di informazione, comunicazione** e pubblicità, di qualunque materiale, caratteristiche e forma mirate a dare, comunque, **pubblica conoscenza e divulgazione di fatti, o notizie** avvalendosi:

- a) della distribuzione, di volantini, o depliant e simili con consegna a mano, ovvero collocando gli stessi sugli autoveicoli o motoveicoli in sosta;
 - b) della collocazione di volantini, depliant e simili sui motoveicoli od autoveicoli o mezzi di trasporto in sosta;
 - c) della collocazione od affissione di cartelli, locandine, manifesti, avvisi pubblicitari e simili di qualsiasi tipo sugli alberi, o sulle siepi ed in qualsiasi spazio di verde pubblico, sugli impianti della segnaletica stradale e sui manufatti installati lungo gli spazi e le strade del territorio comunale, nonché su cavalletti o supporti di materiale vario posti su aree o spazi pubblici;
 - d) della effettuazione di qualsiasi tipo di lancio di volantini, depliant, mezzi che veicolano messaggi e simili da aeromobili o da veicoli.
1. Nel territorio del Comune è vietata la diffusione di messaggi pubblicitari durante la sosta, in aree pubbliche o aperte al pubblico e, comunque, qualora i messaggi siano percepibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico, di automezzi, strutture mobili o autoveicoli che recano spazi e superfici contenenti comunicazioni pubblicitarie (es. autopubblicitarie, rimorchi, carrelli, roulotte, camper, ecc...).
 2. La pubblicità fonica è, comunque, sempre vietata all'interno del centro storico e nelle strade, piazze e vie immediatamente adiacenti gli ospedali, case di cura e simili.

SANZIONI

ART. 52 - Sanzioni amministrative

1. La violazione delle norme contenute nella presente disciplina regolamentare comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nell'art. 24 del D. Lgvo n. 507/93 e successive modifiche.
2. E' fatta salva l'applicazione delle norme del D. Lgvo n. 285 del 30.04.1992 e del D.P.R. N. 495 del 16.12.92 (Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione) in tutti i casi in cui il messaggio pubblicitario sia percepibile dalla strada, secondo la definizione dell'art. 2 della norma anzi citata.
3. In tutti i casi in cui sia prevista la denuncia di inizio attività edilizia per l'installazione del mezzo pubblicitario le sanzioni per l'omessa o irregolare denuncia o per installazioni difformi dalla denuncia presentata sono quelle previste dal D.P.R. 606/2001 n. 380 e succ. mod.
4. Ai sensi dell'art. 7-bis del T.U. n. 267/2000, le violazioni dei divieti o delle prescrizioni dettate dal presente regolamento, ove non diversamente sanzionate, sono punite con la sanzione pecuniaria da **€ 25,00 ad € 500,00** a carico del trasgressore e sono obbligati in solido gli autori beneficiari del messaggio contenuto nel mezzo di diffusione informativo utilizzato.

...O VIOLARE LA COSTITUZIONE?

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.



25 APRILE 2009

LIBERIAMO L'INFORMAZIONE

A PARMA E' VIETATO VOLANTINARE?...



COMUNE DI PARMA
Servizio Entrate

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA
E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

MODALITA' PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE

Approvato con atto di C.C. 323/102 del 27/11/2001

- modificato con atto di C.C. n. 122/22 del 09/04/2002;
- modificato con atto di C.C. n. 156/17 del 15/07/2002;
- modificato con atto di C.C. n. 154/58 del 30/06/2003;
- modificato con atto di C.C. n. 014/65 del 02/02/2004;
- modificato con atto di C.C. n. 139/64 del 28/07/2004;
- modificato con atto di C.C. n. 219/54 del 03.11.2005;
- modificato con atto di C.C. n. 90/15 dell'11.04.2007.

Quanti sono a conoscenza del fatto che a Parma è **VIETATO VOLANTINARE?**

Eppure una **palese violazione** della libertà dell'individuo e violazione della libertà di espressione è stata stabilita dal Comune con un **regolamento** in vigore dal 2001.

Lo strafalcione è **associare la pubblicità commerciale** con la comunicazione e la **libera informazione**, diritto tutelato dalla nostra Costituzione.

CHIEDIAMO AL SINDACO DI CANCELLARE

da questo regolamento le parole:

propaganda, informazione e comunicazione.

La parola pubblicità va affiancata con la parola commerciale (sempre).

ART. 51 – Forme e mezzi di informazione, comunicazione e pubblicità vietati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 507/93, è **vietato** nelle aree, luoghi pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, attivare, porre in essere od utilizzare **mezzi o strumenti di informazione, comunicazione** e pubblicità, di qualunque materiale, caratteristiche e forma mirate a dare, comunque, **pubblica conoscenza e divulgazione di fatti, o notizie** avvalendosi:

- a) della distribuzione, di volantini, o depliant e simili con consegna a mano, ovvero collocando gli stessi sugli autoveicoli o motoveicoli in sosta;
 - b) della collocazione di volantini, depliant e simili sui motoveicoli od autoveicoli o mezzi di trasporto in sosta;
 - c) della collocazione od affissione di cartelli, locandine, manifesti, avvisi pubblicitari e simili di qualsiasi tipo sugli alberi, o sulle siepi ed in qualsiasi spazio di verde pubblico, sugli impianti della segnaletica stradale e sui manufatti installati lungo gli spazi e le strade del territorio comunale, nonché su cavalletti o supporti di materiale vario posti su aree o spazi pubblici;
 - d) della effettuazione di qualsiasi tipo di lancio di volantini, depliant, mezzi che veicolano messaggi e simili da aeromobili o da veicoli.
1. Nel territorio del Comune è vietata la diffusione di messaggi pubblicitari durante la sosta, in aree pubbliche o aperte al pubblico e, comunque, qualora i messaggi siano percepibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico, di automezzi, strutture mobili o autoveicoli che recano spazi e superfici contenenti comunicazioni pubblicitarie (es. autopubblicitarie, rimorchi, carrelli, roulotte, camper, ecc...).
 2. La pubblicità fonica è, comunque, sempre vietata all'interno del centro storico e nelle strade, piazze e vie immediatamente adiacenti gli ospedali, case di cura e simili.

SANZIONI

ART. 52 - Sanzioni amministrative

1. La violazione delle norme contenute nella presente disciplina regolamentare comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nell'art. 24 del D. Lgvo n. 507/93 e successive modifiche.
2. E' fatta salva l'applicazione delle norme del D. Lgvo n. 285 del 30.04.1992 e del D.P.R. N. 495 del 16.12.92 (Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione) in tutti i casi in cui il messaggio pubblicitario sia percepibile dalla strada, secondo la definizione dell'art. 2 della norma anzi citata.
3. In tutti i casi in cui sia prevista la denuncia di inizio attività edilizia per l'installazione del mezzo pubblicitario le sanzioni per l'omessa o irregolare denuncia o per installazioni difformi dalla denuncia presentata sono quelle previste dal D.P.R. 606/2001 n. 380 e succ. mod.
4. Ai sensi dell'art. 7-bis del T.U. n. 267/2000, le violazioni dei divieti o delle prescrizioni dettate dal presente regolamento, ove non diversamente sanzionate, sono punite con la sanzione pecuniaria da **€ 25,00 ad € 500,00** a carico del trasgressore e sono obbligati in solido gli autori beneficiari del messaggio contenuto nel mezzo di diffusione informativo utilizzato.

...O VIOLARE LA COSTITUZIONE?

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.